

## SPIEGAZIONE ARTICOLATO

Art. 1.  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) accordo di gravidanza per altri solidale: l'accordo stipulato, nel rispetto delle forme di cui all'articolo 5, tra la gestante e la persona singola o la coppia;
- b) gestante: la donna che, in maniera libera, autonoma, volontaria, stipula un accordo di gravidanza per altri solidale, impegnandosi a ospitare nel proprio utero uno o più embrioni sviluppati attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e senza l'utilizzo dei propri gameti, ovvero una o più blastocisti prodotte dalla coppia a seguito di concepimento naturale, ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia, a favorirne lo sviluppo fino al termine della gravidanza e a partorire;
- c) persona singola o coppia: il soggetto singolo o la coppia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, che stipula un accordo di gravidanza per altri solidale, impegnandosi ad assumere la piena custodia e responsabilità dei nati a partire dal trasferimento in utero dell'embrione acquisendo la responsabilità genitoriale;
- d) parti: la gestante e la persona singola o la coppia;
- e) tecniche di fecondazione in vitro o procedure mediche di fecondazione in vitro: i trattamenti per la fertilità nei quali i gameti femminili od ovociti sono prelevati chirurgicamente dall'ovaio, inseminati e fecondati in laboratorio con gameti maschili o spermatozoi, al fine di determinare il processo riproduttivo, compresa la procedura medica avente ad oggetto il trasferimento, nell'utero della gestante, di una o più blastocisti prodotte a seguito di concepimento naturale dalla coppia ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia;
- f) nati: i soggetti nati a seguito di una gravidanza per altri solidale, anche in Paesi esteri in cui la stessa è consentita dalla legge, anche se a fini commerciali, ai quali viene riconosciuto, a partire dal trasferimento in utero dell'embrione, lo stato di figlio legittimo o di figlio riconosciuto della persona singola o della coppia che ha stipulato un accordo di gravidanza per altri solidale, i quali sono nominati e indicati come genitori nell'atto di nascita;
- g) donatore: il soggetto che, in maniera libera, autonoma, volontaria e nel rispetto del principio dell'anonimato, dona i propri gameti alla persona singola o a una coppia che si sottopone a procedure mediche di fecondazione in vitro, senza acquisire alcun diritto nei confronti dei nati, né alcuna relazione giuridica parentale con lo stesso, ai sensi della legge 19 maggio 2004, n. 40, e della legislazione vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza.

L'art. 1 pone le definizioni delle principali espressioni e concetti giuridici utilizzati nel testo di legge.



**ASSOCIAZIONE  
LUCA COSCIONI**  
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA-APS

Art. 2.

*(Tecniche di fecondazione in vitro)*

1. Nella gravidanza per altri solidale i gameti da cui è originato l'embrione possono derivare da donatori, nel rispetto dell'anonimato e della normativa vigente per i donatori di gameti al fine di garantire la sicurezza e la tracciabilità, o dalla persona singola o dalla coppia.
2. In ogni caso, l'ovocita fecondato non può provenire dalla gestante.

L'art. 2 stabilisce il divieto di utilizzare i gameti della gestante ai fini della fecondazione in vitro. Viene espressamente previsto che la fecondazione dovrà avvenire utilizzando i gameti di donatori terzi e anonimi (nel rispetto della vigente normativa in materia); della coppia ovvero della persona singola. Così facendo si garantisce l'assenza di qualsivoglia legame genetico tra la gestante e il concepito.



Art. 3.

*(Requisiti per l'accesso alla gravidanza per altri solidale)*

1. All'art. 5 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 rubricato "Requisiti soggettivi" sono apportate le seguenti modifiche: Dopo le parole "medicalmente assistita" sono aggiunte le parole "persone singole," e dopo le parole "coppie di maggiorenni di sesso diverso" sono aggiunte le parole "o dello stesso sesso" e dopo le parole "coniugate o conviventi" aggiungere le parole "o unite civilmente".

2. L'accesso alla gravidanza per altri solidale è consentito solo nel caso in cui:

a) la persona singola o i componenti della coppia siano maggiorenni e in età potenzialmente fertile e viventi;

b) sia richiesto da persone singole o in coppia, coniugate, conviventi o unite civilmente, senza discriminazione alcuna, che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali, di carattere psicologico o sociali, oggettivamente valutabili.

3. L'accesso alla gravidanza per altri solidale da parte della persona singola o della coppia è consentito solo a seguito di una valutazione medica, liberamente concordata nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché di una valutazione psicologica, mediante un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta operante nella struttura presso la quale saranno effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro.

4. In ogni caso, le procedure mediche di fecondazione in vitro possono essere effettuate solo dopo che le parti abbiano stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale di cui all'articolo 5 e siano state informate sulle conseguenze giuridiche della loro decisione e sui rispettivi diritti e doveri verso i nascituri, da far valere reciprocamente, e abbiano fornito il loro consenso scritto, nonché ricevuto un adeguato supporto psicologico, del quale dovranno avvalersi fino al parto.

5. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia devono stipulare una polizza assicurativa, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza per altri solidale e al parto, che può essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza.

6. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia devono procedere all'apertura di un conto corrente dedicato, sul quale versare un importo idoneo a coprire i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese di cui all'articolo 5, comma 8; le operazioni relative a tale conto, che non può essere estinto prima di sei mesi successivi al parto, devono essere effettuate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza solidale, la cui attività è sottoposta a rendicontazione e controllo da parte di un notaio scelto dalla persona singola o dalla coppia.

L'art. 3 prevede i criteri soggettivi (comma 1) e oggettivi (comma 2) di accesso alla gravidanza per altri.

In particolare, al comma 1, estendendo la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (di cui la gravidanza per altri è una tipologia) anche alle persone singole e alle coppie formate da persone di stesso sesso.

Al comma 2 vengono invece specificati i criteri oggettivi che fondano l'accesso alla gravidanza per altri solidale (maggiore età, viventi, in età potenzialmente fertile, di cui sia accertata l'impossibilità -medica, personale, o biologica- a intraprendere o portare avanti *in modo spontaneo e autonomo* una gravidanza).

Al comma 3 viene espressamente stabilito che l'accesso alla gravidanza per altri è subordinato a valutazione medica e psicologica per accertare lo stato di salute (fisica e psichica) della persona singola o della coppia.

Il successivo comma 4 prevede l'**obbligatorietà** della stipula dell'accordo di maternità, un'adeguata informazione sulle conseguenze giuridiche della tecnica (anche in termini di diritti e doveri nei confronti del nascituro), l'aver fornito per iscritto il proprio consenso alla pratica e aver ricevuto adeguato supporto psicologico, **prima** dell'avvio della fecondazione in vitro.

Il comma 5 sancisce l'obbligo per la persona singola o per la coppia di stipulare, **prima** del trasferimento dell'embrione in utero, una polizza assicurativa in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi normalmente connessi alla gravidanza e al parto.

Il comma 6, prevede, infine, l'obbligo per la persona singola o per la coppia di versare su un conto corrente dedicato un **importo congruo** a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese che saranno sostenute dalla gestante durante la gravidanza.



Art. 4.

*(Requisiti della gestante, controlli medici e luogo della gestazione)*

1. La gestante, anche di nazionalità straniera:
  - a) deve avere un'età compresa tra ventuno e quarantadue anni;
  - b) deve essere legalmente residente nel territorio italiano;
  - c) deve avere già portato a termine una gravidanza con un bambino nato vivo;
  - d) deve avere almeno un figlio proprio vivente;
  - e) non può portare a termine fino al parto, più di una gravidanza per altri solidale, ovvero non più di due nel caso in cui le parti abbiano già stipulato un precedente accordo di gravidanza per altri solidale e intendano stipulare un nuovo e ulteriore accordo tra le stesse.
2. La gestante può avere legami di parentela o di affinità, fino al terzo grado, con la persona singola o con la coppia.
3. Il reddito della gestante deve essere almeno pari al doppio del reddito previsto dagli articoli 76, commi 1, 2 e 3, e 77, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a tale fine considerando il reddito conseguito almeno nei due anni precedenti alla stipulazione dell'accordo di gravidanza per altri solidale.
4. La gestante è tenuta a sottoporsi ad accurati controlli medici, presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della stessa gestante e tale condizione deve essere attestata per scritto, tramite il rilascio di una certificazione, da parte della struttura ove sono stati effettuati i controlli. Il trasferimento dell'embrione in utero può essere effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio di tale certificazione e la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. La gestante e la persona con cui la gestante è sposata, convivente o unita civilmente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché la persona singola o la coppia sono tenuti a sottoporsi, prima del trasferimento dell'embrione in utero, a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti, ferma restando la valutazione medica circa l'opportunità di effettuare ulteriori esami clinici, nel rispetto del benessere delle parti.
5. La gestazione e il parto devono avvenire nel territorio italiano.

L'art. 4 prevede, ai commi 1 e 2, i criteri soggettivi (**tassativi**) che la gestante deve rispettare.

Mentre, al comma 3 prevede quelli oggettivi di natura economica al fine di evitare uno sfruttamento di condizioni reddituali basse e garantire lo spirito solidaristico del ruolo ricoperto.

Al comma 4, si prevede, invece, che la valutazione medica cui dovranno sottoporsi la gestante, nonché la persona singola o la coppia sia effettuata presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della gestante; tale condizione dovrà essere attestata dalla medesima struttura mediante **rilascio di una apposita certificazione prodromica - unitamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi menzionati nei primi commi dell'articolo in commento** - al trasferimento in utero dei gameti prodotti a seguito della fecondazione in vitro.



L'ultimo comma prevede poi che la gestazione e il parto avvengano in territorio italiano.



Art. 5

*(Forma ed effetti dell'accordo di gravidanza per altri solidale e tutele)*

1. L'accordo di gravidanza per altri solidale è un accordo lecito fra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna ad ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro, senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza, e a partorire. La gestante esprime il consenso alla rinuncia della maternità con conseguente riconoscimento dei diritti genitoriali nei confronti del nascituro in favore della persona singola o della coppia. Tale rinuncia deve essere espressa, in forma scritta, prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, e controfirmata anche della persona con cui la gestante è eventualmente sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e comporta l'automatica esclusione della presunzione di paternità di cui all'art. 232 comma 1 del codice civile.
2. L'accordo di gravidanza per altri solidale ha la forma di una scrittura privata e deve essere stipulato dinanzi a un avvocato, scelto dalle parti, il quale attesta l'autenticità delle firme delle stesse parti e le informa degli effetti giuridici correlati ai rispettivi ruoli, accertando, altresì, alla presenza dello psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale sono effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che la volontà espressa è frutto di una scelta pienamente consapevole maturata a conclusione di un adeguato percorso di informazione e di supporto psicologico. Ciascuna parte dovrà essere assistita da un proprio avvocato di fiducia.
3. Prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, l'avvocato dinanzi al quale è stato stipulato l'accordo verifica che:
  - a) il reddito della gestante sia conforme a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
  - b) sia stato aperto il conto corrente dedicato di cui all'articolo 3, comma 6, mediante il versamento dell'importo stabilito dall'accordo di gravidanza per altri solidale, idoneo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza e al parto, comprese le spese di cui al comma 8 del presente articolo;
  - c) sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza e al parto.
  - d) sia stata acquisita la documentazione medica di cui all'articolo 4, comma 4.
4. Durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico che legale.
5. In caso di controversie in merito all'applicazione e all'esecuzione dell'accordo di gravidanza per altri solidale, le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. L'accordo può essere utilizzato come prova delle intenzioni manifestate dalle parti.
6. La gestante si impegna ad astenersi dall'assumere qualsiasi condotta che possa essere considerata pregiudizievole o non idonea al suo stato di gravidanza e, dunque, potenzialmente dannosa per la salute del feto e a sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti nel corso di una gravidanza. Resta, comunque, fermo il diritto della gestante di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel caso in cui la stessa accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza e il parto comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica.
7. L'accordo di gravidanza per altri solidale esclude qualsiasi relazione giuridica tra la gestante e i nati, ad eccezione dell'ipotesi in cui, al verificarsi di una controversia in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, il tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro adito dalle parti decida di riconoscere la genitorialità in favore della gestante.

8. Sono poste a carico della persona singola o della coppia le spese sanitarie dirette e le spese indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto, il cui importo è stabilito nell'accordo tenendo conto dell'impegno fisico ed emotivo sostenuto dalla gestante nel corso della gravidanza e della perdita di capacità reddituale della stessa a partire dal periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente al parto, compreso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la gestante sia lavoratrice autonoma o lavoratrice atipica, ai fini del calcolo delle spese indirette si tiene, altresì, conto del danno economico a essa derivante dalla differenza tra il reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e l'anno in cui ha iniziato la gestazione, assicurando il rimborso del mancato guadagno ma, comunque, escludendo un eventuale arricchimento della gestante derivante dall'accordo. Sono, altresì, poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sostenute, a causa della gestazione, dalla persona con cui la gestante è sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e le spese sostenute da una persona accompagnatrice negli spostamenti effettuati per recarsi alle visite mediche previste nel corso della gestazione. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, a causa della gestazione, dalla gestante, nonché dalla persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente ovvero da una persona accompagnatrice, di cui al presente comma, tali spese devono essere documentate in forma scritta, certificate e approvate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale.

9. la persona singola o la coppia si impegna ad assumere la piena custodia e responsabilità dei nati, acquisendo la responsabilità genitoriale, a prescindere dalle caratteristiche fisiche degli stessi o dall'eventuale presenza di malattie, anche genetiche.

10. Prima di stipulare l'accordo di gravidanza per altri solidale e al fine di tutelare gli interessi dei nati in caso di morte della persona singola o della coppia ovvero di impossibilità degli stessi di esercitare, per altre cause, la responsabilità genitoriale, la persona singola o la coppia devono procedere, mediante testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla designazione di un tutore, che viene poi nominato dal giudice tutelare ai sensi e per gli effetti degli articoli 348 e seguenti del codice civile.

11. Le parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale il contenuto dell'accordo di gravidanza per altri solidale e a rispettare la reciproca riservatezza.

Nel definire la liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, fornendone, altresì, la definizione (commi 1 e 2), l'articolo 5 definisce, in particolare, al comma 3, la forma e le modalità di conclusione dell'accordo.

Il comma 4, invece, prevede che durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico che legale.

In caso di controversie tra le parti, la competenza è attribuita, secondo quanto stabilito dal comma 5, al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione in vitro.

I commi 6, 8 e 9 disciplinano gli strumenti di tutela accordati alle parti indicando, rispettivamente, a tutela della gestante (comma 6), il diritto della stessa di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, in presenza dei requisiti stabiliti dalla stessa normativa, nonché



L'obbligo la persona singola o della coppia (comma 8) di sostenere le spese, dirette e indirette, sostenute dalla gestante a causa della gravidanza.

Inoltre, a tutela dei minori (commi 9 e 10), si prevede non solo l'obbligo per il singolo o per la coppia di assumere la piena custodia degli stessi ma, altresì, di designare, prima della sottoscrizione dell'accordo, un tutore che verrà poi ufficialmente nominato dal giudice tutelare.

Il comma 7 prevede che l'accordo di gravidanza per altri **esclude** qualsiasi relazione tra la gestante e il nato/nati.



**ASSOCIAZIONE  
LUCA COSCIONI**  
PER LA LIBERTÀ DI RICERCA SCIENTIFICA - APS

Art. 6.  
*(Congedo)*

1. Il genitore singolo ovvero, in via alternativa o cumulativa, la coppia ha diritto, per un periodo massimo di cinque mesi, a usufruire del congedo previsto dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall'art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 26, ha diritto a usufruire, in via alternativa o cumulativa, di parte del congedo nel periodo antecedente la nascita, fermo restando che il periodo da fruire dopo la nascita non può, comunque, essere inferiore a tre mesi.

Questo articolo prevede il congedo di paternità o maternità in capo al genitore intenzionale che abbia avuto accesso alla pratica di gravidanza per altri.

Art. 7.

*(Atto di nascita, rapporti futuri e revoca del consenso)*

1. I nati hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli nati fuori dal matrimonio della persona singola o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e che è nominato e indicato come genitore nell'atto di nascita
2. Quando il percorso di gravidanza per altri è intrapreso all'estero, si applica l'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, per cui le dichiarazioni di nascita di cittadini nati all'estero devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo.
3. La gestante e la persona con cui è sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, non acquisiscono alcun diritto od obbligo nei confronti dei nati e non devono essere nominati nell'atto di nascita.
4. Spetta alle parti decidere se mantenere reciproci contatti dopo il parto dei nati, nel rispetto e ai fini della tutela del benessere psico-fisico degli stessi nati.
5. In nessun caso i registri dello stato civile possono contenere dati dai quali si possano desumere le circostanze del concepimento e della gestazione in caso di gravidanza per altri solidale.
6. Il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione non può essere revocato da parte della persona singola o della coppia, escluso il caso in cui la gravidanza non sia confermata. Chi ha prestato il consenso non può esercitare alcuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione così come previsto dalla legge numero 40 del 2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2004) e dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 347 del 22 settembre 1998 (G. U. 30/09/1998 n. 39).
7. Il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione può essere revocato dalla gestante se la gravidanza non è confermata o se è confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
8. In caso di controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che provvede, in camera di consiglio in composizione monocratica, adottando in via d'urgenza un provvedimento nell'interesse dei minori anche in base alle intenzioni manifestate dalle parti e recepite nell'accordo di gravidanza per altri solidale.
9. Il consenso espresso dalle parti comporta, ai fini della legge e, in particolare, dell'articolo 74 del codice civile, il riconoscimento del rapporto di genitorialità con il nascituro da parte del genitore singolo o della coppia, a partire dal trasferimento in utero dell'embrione.

L'art. 7 pone la disciplina in materia di riconoscimento dello *status* giuridico dei nati a seguito di accesso alla gravidanza per altri.

In particolare, ai commi 1 e 2, prevede rispettivamente, a tutela dei nati a seguito di tale accordo, anche all'estero, l'acquisizione dello *status* di figlio nato nel matrimonio o figlio nato fuori dal matrimonio del genitore singolo o della coppia, nonché la totale liceità della condotta di chi accede a tale percorso, anche all'estero e la regolare trascrizione nel registro del comune di residenza dei genitori degli atti di nascita legalizzati, apostillati prodotti dall'autorità straniera competente.

Al comma 3 stabilisce che la gestante, ed eventualmente il coniuge, l'unita civilmente o il convivente, non acquisiscono diritti e doveri nei confronti dei nati e che non devono essere menzionati nel relativo atto di nascita.

Il comma 4 prevede la discrezionalità, in capo alle parti, in materia di mantenimento o meno dei rapporti a seguito del parto, nella garanzia in ogni caso del rispetto del benessere psico-fisico dei nati.

Il comma 5 prevede che l'atto di nascita non deve contenere indicazione che facciano desumere l'accesso alla tecnica di gravidanza per altri.

Il comma 9 stabilisce che il consenso espresso dalle parti determina il rapporto di genitorialità con il nascituro dal momento del trasferimento in utero dell'embrione e i commi 6, 7 e 8 prevedono le modalità di revoca di tale consenso, nonché le modalità di composizione di eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati.

Nello specifico, è previsto che:

- 1) alla persona singola o la coppia possono revocare il consenso inizialmente prestato fino al momento del trasferimento in utero dell'embrione; dopo tale trasferimento il consenso è revocabile soltanto nel caso in cui la gravidanza non sia confermata; dopo che la gravidanza è confermata, nessuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione può essere esercitata da parte di chi ha fornito il consenso (comma 6);
- 2) il consenso inizialmente prestato e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione può essere revocato dalla gestante nel caso in cui la gravidanza non sia confermata o, se confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 5, comma 6;
- 3) in caso di controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, le parti possano rivolgersi al tribunale del luogo in cui si sono svolte le procedure mediche di fecondazione in vitro, che provvede, adottando in via d'urgenza un provvedimento nell'interesse dei minori tenuto conto anche delle intenzioni manifestate dalle parti e recepite nell'accordo (comma 8).



Art. 8.

*(Registro nazionale delle gestanti e campagne informative sulla gravidanza per altri solidale)*

1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito, con decreto del Ministro della salute e nell'ambito del Registro di cui all'art. 11 della L. 40/2004, il registro nazionale delle gestanti, i cui dati sono conservati per trenta anni ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza relativa ai dati trattati dagli istituti dei tessuti. Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali sono effettuate procedure mediche di fecondazione in vitro, più vicine al loro luogo di residenza.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per le gestanti.
3. Le strutture dove sono effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro per la gravidanza per altri solidale sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati e le informazioni necessari al fine di garantire la trasparenza dei risultati conseguiti, nonché il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.

L'art. 8 prevede l'istituzione di un registro nazionale delle gestanti, la cui iscrizione è obbligatoria ai sensi del comma 2.

Mentre, il comma 3 stabilisce il dovere, per le strutture dove si svolgono le procedure mediche di fecondazione in vitro per la gravidanza per altri solidale, di adempiere agli obblighi di comunicazione e di informazione nei confronti degli osservatori epidemiologici regionali, nonché dell'Istituto superiore di sanità, al fine di salvaguardare il principio di trasparenza, nonché di verificare l'applicazione e il rispetto dei limiti previsti in materia di accesso a tale gravidanza.



Art. 9.

*(Norme applicabili)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di effettuazione delle procedure mediche di fecondazione in vitro, di divieti e di sanzioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita.
2. Ai casi di gravidanza per altri realizzata in Italia non solidale, ma a fini commerciali, si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Per ciò che concerne l'effettuazione delle procedure mediche di fecondazione in vitro, l'articolo 9 contiene un espresso rinvio, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge, alle norme vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita ferma restando l'assoluta prevalenza della dichiarazione di liceità dell'accordo di gravidanza per altri solidale, anche se sottoscritto all'estero in applicazione del modello giuridico della gravidanza per altri a fini commerciali o di altri modelli. Al comma 2 è confermato il divieto di gravidanza per altri commerciale di cui all' 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 10

*(Modifiche al Codice Penale )*

All'art. 600 del codice penale, rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù", al primo comma, dopo le parole "costringendola a prestazioni lavorative o sessuali" sono aggiunte le parole "o a portare avanti una gravidanza per altri".

Infine, all'art. 10 sono state previste modifiche al codice penale, in particolare all'art. 600 c.p. rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù", reato che, a seguito della riforma del 2003 (l. 11 agosto 2003 n. 228) descrive analiticamente le condotte incriminate e che ha ad oggetto lo status libertatis della persona, inteso come insieme delle condizioni necessarie per la libera esplicazione della personalità umana. La modifica introdotta prevede nello specifico una "nuova" forma di riduzione in schiavitù ovvero quella di chi riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a portare avanti una gravidanza per altri magari approfittando di una "situazione di necessità" come previsto dalla norma. La fattispecie nel suo insieme dunque intende prevenire tutte le forme di reificazione di una persona con conseguente annullamento della sua dignità. La norma prevede anche le modalità con cui l'assoggettamento alle forme di schiavitù e servitù, inclusa la nuova fattispecie di costrizione alla gravidanza per altri, sono realizzate, ovvero con "violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità".

La fattispecie di costrizione a portare avanti una gravidanza per altri è dunque assoggettata alla stessa pena prevista per le altre forme di riduzione in schiavitù previste dall'art. 600 c.p. ovvero con la reclusione da otto a venti anni. Si è ritenuto fondamentale prevedere una fattispecie specifica che

tutelasse la gestante da qualsiasi forma di interferenza che potesse incidere sul proprio consenso e la propria volontà e dunque prevenire abusi potenzialmente connessi a questo tipo di percorsi.

Il nuovo reato di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù previsto dall'art. 600 del codice penale suonerebbe dunque così:

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o **a portare avanti una gravidanza per altri**, ovvero all'accattonaggio, o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.